

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 4996

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 7 marzo 1968 (Stampato n. 2663)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(GUL)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

Provvedimenti in favore di alcune categorie di insegnanti non di ruolo
delle sopresse scuole di avviamento professionale

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 7 marzo 1968*

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Gli insegnanti non di ruolo di materie tecniche commerciali, di materie tecniche industriali, di materie tecniche agrarie, di materie tecniche marinare, di contabilità, economia domestica, elementi di merceologia e disegno professionale, di stenografia, di dattilografia, di calligrafia, di disegno tecnico; gli insegnanti tecnico pratici a tempo indeterminato nelle scuole di avviamento professionale nonché le insegnanti di economia domestica e gli insegnanti di educazione tecnica e d'applicazioni tecniche nelle classi di scuola media a carattere sperimentale e quelli di arte applicata e di disegno geometrico nelle scuole d'arte e nei corsi inferiori degli istituti d'arte, in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 2 della legge 3 novem-

bre 1964, n. 1122, i quali si trovino in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge ed abbiano compiuto o compiano un periodo di servizio, anche non continuativo, con qualifica non inferiore a buono, di anni sei, ridotto a due per gli ex combattenti, per le vedove e gli orfani di guerra e categorie equiparate, sono collocati alle condizioni e con le modalità di cui ai commi seguenti nei ruoli delle carriere di concetto ed esecutiva del personale di segreteria delle scuole e degli istituti d'istruzione secondaria e artistica.

Il collocamento nei ruoli delle carriere di concetto ed esecutiva è disposto subordinatamente all'esito favorevole di un esame colloquio nei confronti di coloro che siano in possesso rispettivamente di titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado ovvero di titolo di istruzione secondaria di primo grado anche se unito a declaratoria di equipollenza rilasciata su parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Gli esami colloquio saranno indetti con decreto ministeriale il quale stabilirà i programmi di esame nonché i termini e le modalità di presentazione delle domande.

ART. 2.

Gli insegnanti tecnico pratici e gli istruttori pratici con nomina a tempo indeterminato nelle preesistenti scuole di avviamento professionale, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e sforniti dei requisiti di cui alle lettere *b)* o *c)* dell'articolo 2 della legge 3 novembre 1964, n. 1122, sono collocati, alle condizioni e con le modalità di cui al comma successivo, nei ruoli delle carriere di concetto, esecutiva od ausiliaria degli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica.

Il collocamento nei ruoli delle carriere di concetto ed esecutiva è disposto nei confronti di coloro che siano in possesso rispettivamente di titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado, di titolo di studio di istruzione secondaria di primo grado e delle anzianità di servizio indicate nel precedente articolo 1, subordinatamente all'esito favorevole dell'esame colloquio di cui all'articolo medesimo.

Coloro che siano in possesso di licenza di scuola elementare e dei requisiti di servizio indicati nell'articolo 1 saranno collocati nei ruoli della carriera del personale ausiliario previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

ART. 3.

Il collocamento nei ruoli ordinari delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria è disposto dalla data di entrata in vigore della presente legge per coloro che a tale data abbiano già compiuto il periodo minimo di servizio di sei anni, ridotto a due per gli ex combattenti, per le vedove e gli orfani di guerra e categorie equiparate.

Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge non abbiano raggiunto l'anzianità di servizio di cui al precedente comma, sono collocati nei ruoli ordinari al compimento del predetto periodo di servizio.

Ai fini delle nomine in ruolo previste dai precedenti articoli, gli aspiranti dovranno essere in possesso dei requisiti generali, ad eccezione del limite massimo di età, richiesto per l'accesso agli impieghi civili dello Stato.

ART. 4.

Ai fini del collocamento nei ruoli sono da considerarsi indisponibili i posti delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria occupati da personale non di ruolo, non appartenenti alle categorie di cui ai precedenti articoli 1 e 2, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge nonché quelli da assegnare a personale non di ruolo avente diritto a reimpiego ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Ove per indisponibilità di posti non sia possibile l'assegnazione presso le scuole e gli istituti di istruzione secondaria o artistica, il personale è parimenti collocato in ruolo in posti in soprannumero e può essere assegnato presso Uffici centrali o periferici del Ministero della pubblica istruzione.

ART. 5.

In attesa del collocamento nei ruoli, il personale di cui ai precedenti articoli 1 e 2 è assegnato in base al titolo di studio a posti non di ruolo corrispondenti a quelli delle carriere di concetto, esecutiva o ausiliaria degli istituti e scuole di istruzione secondaria o artistica e nei confronti dello stesso si applicano le disposizioni vigenti per gli impiegati statali non di ruolo.

Ai fini di cui al precedente comma gli interessati devono presentare al Provveditore agli studi apposita domanda secondo le modalità e i termini che saranno stabiliti con

ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.

I Provveditori agli studi compilano una graduatoria degli aspiranti fondata sull'anzianità di servizio e sul merito.

Gli iscritti nella graduatoria che abbiano già prestato servizio in posti corrispondenti a quelli della carriera di concetto ed esecutiva ai sensi della legge 3 novembre 1964, n. 1122, conservano la sede della precedente assegnazione.

Qualora a seguito delle assegnazioni nei posti corrispondenti a quelli della carriera di concetto, esecutiva o ausiliaria di cui ai precedenti commi sia stato esaurito il contingente di posti disponibili le assegnazioni possono essere disposte anche in eccedenza a tale contingente.

Il personale in eccedenza può essere temporaneamente assegnato presso gli uffici centrali o periferici del Ministero della pubblica istruzione.

ART. 6.

L'anzianità maturata dal personale di cui alla presente legge nel servizio di insegnamento è utile ai fini del compimento del periodo di servizio prescritto per il collocamento nei ruoli di cui alla presente legge nonché ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio nella posizione di impiegato civile non di ruolo e della concessione dei benefici previsti dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il servizio prestato in posti corrispondenti a quelli delle carriere di concetto degli istituti e scuole di istruzione secondaria o artistica fino all'espletamento dei colloqui di cui ai precedenti articoli 1 e 2 è valutato come insegnamento ai fini dell'attribuzione del punteggio per il conferimento degli incarichi e delle supplenze.

Il personale appartenente alle categorie di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, che, successivamente all'entrata in vigore della legge stessa, accetti un incarico o una supplenza per l'insegnamento negli istituti e scuole di istruzione secondaria o artistica ovvero accetti la nomina a posti di insegnanti tecnico pratici perde definitivamente ogni diritto derivante dall'applicazione della presente legge.

ART. 7.

Il personale nominato in posti in soprannumero ai sensi dei precedenti articoli sarà

gradualmente assegnato nei posti in organico che si renderanno vacanti nell'ambito di ciascuna provincia successivamente all'entrata in vigore della presente legge. Fino a quando non sarà ultimato il riassorbimento dei posti in soprannumero sono sospese, nell'ambito di ogni singola provincia, le nuove assunzioni di personale per posti non di ruolo corrispondenti a quelli delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria degli istituti e scuole di istruzione secondaria o artistica.

ART. 8.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 694.895.000 per il primo anno d'applicazione della legge stessa, sarà fatto fronte con gli stanziamenti di cui all'articolo 2 della legge 31 ottobre 1966, n. 942.